

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SOLLETICO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLI AL METAURO PS VIA
CASTELFIDARDO 1

Numero REA: PS - 179249

Codice fiscale: 02410260414

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.30624/7737 di rep.

STATUTO

Capitolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata **"Cooperativa Sociale Solletico Società Cooperativa"**. La Cooperativa ha sede nel Comune di Saltara (PU), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Su deliberazione dell'organo di Amministrazione, essa potrà istituire depositi, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie e succursali, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta); tale durata potrà essere prorogata a norma di legge e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Capitolo II

Scopo - Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n.381/91.

La Cooperativa, per i propri soci, inoltre intende perseguire e ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti

mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, aderendo a quegli organi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- gestione asili nido, spazi per bambini, per bambine e per le famiglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio socio-sanitario ed educativo a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici e in collegamento con le realtà operanti nel territorio;
- gestione di strutture sociali, scolastiche e

parascolastiche, centri diurni e di aggregazione

multifunzionali con caratteristiche psico-pedagogiche educative e socializzanti, finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei minori e delle famiglie, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- centri diurni e di socializzazione, come luogo di incontro e di svago per bambini, adolescenti e giovani adulti di ogni cultura che non abbiano ottenuto un'autonomia sana e pienamente soddisfacente nello sviluppo delle loro capacità relazionali, affettive, sociali e lavorative, rendendoli più partecipi alla vita sociale;

promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale relative ai bisogni e ai diritti dei minori.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la Cooperativa avrà inoltre facoltà di provvedere a:

-- assumere lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

-- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

-- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

-- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

-- offrire personale specializzato ad enti pubblici e privati per svolgere attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale;

-- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si

configuri operatività nei confronti del pubblico, così come

partecipare sia come capogruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Capitolo III

Soci: Cooperatori, Volontari, Speciali e Finanziatori

Sezione I - Soci cooperatori Ordinari

Art.5 (Disciplina dei Soci cooperatori ordinari)

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in

numero strettamente necessario al buon funzionamento

dell'impresa sociale.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa.

Art.5 bis (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale;
- c) motivazione della richiesta, indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo di amministrazione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al successivo art. 36;
- f) la dichiarazione di non appartenere ad altra cooperativa; in caso contrario dovrà essere allegata alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e dovrà dichiarare le eventuali cariche ricoperte.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente

	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa e infine l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. L'organo di Amministrazione, (C.d.A. o Amministratore Unico) accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche quella relativa alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di Amministrazione (C.d.A. o Amministratore Unico) dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima. Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	

soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento previsto nel precedente art. 5, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Art.5 ter (Obblighi del socio cooperatore)

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 15, 15 bis;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.
- f) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti ai punti da a) ad f) del precedente Art.5 bis.

Art.5 quater (Divieti dei soci cooperatori)

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

È fatto inoltre divieto ai soci di svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Art. 5 quinquies (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sezione II - Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori

Art.6 (Trattamento economico)

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art.6 bis (Disciplina in materia di trattamento economico dei soci cooperatori)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art.6 ter (Normativa in materia di trattamento economico del socio lavoratore)

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal successivo art.17. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Sezione III - Dei soci speciali, volontari e finanziatori

Art.7 (Soci Speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. I soci della categoria speciale non possono comunque superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 17. anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 bis del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione, in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 5 bis del presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

Art. 8 (Soci Volontari)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, residenza;
- b) indicazione della propria attività di lavoro;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) il numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- e) motivazione della richiesta di ammissione e precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività

di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.5 ter, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art.11 bis, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 9 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi, nonché titoli di debito, ai sensi degli artt. 2526, quarto comma, C.C., 2483 C.C., e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali straordinarie, in quanto compatibili.

Sezione VI - Perdita della qualità di socio

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento nel caso di persona giuridica.

Art.11 (Recesso del socio)

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti

dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della cooperativa;

b) la trasformazione della cooperativa;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso;

h) non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 9 per il socio finanziatore, che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata.

L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 36 e seguenti.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo di amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di

esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art.11 bis (Esclusione del socio)

L'esclusione è pronunciata dall'organo di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 5;
- d) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età;
- e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 5 quater;
- l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 ter (Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto inviato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati l'esclusione, la morte del socio o sulla base del bilancio in cui il recesso diventa definitivo.

Il socio receduto od escluso e gli eredi o il legatario del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario o diventa definitivo il recesso.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Art. 12 bis (Disposizioni in materia di liquidazione)

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 17. In caso di perdita i soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario o diventa definitivo il recesso.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di 3 (tre) anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente artt. 12 e 12 bis.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, salvo che la quota sia divisibile e la cooperativa consenta la divisione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5 e seguenti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 13 bis (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi)

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione, la decadenza o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Capitolo IV

Patrimonio sociale - Quote sociali

Art. 14 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque), né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
- b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione ed eventualmente con quote sociali non rimborsate ai soci receduti, decaduti, esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto

a favore della Cooperativa.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'articolo 2464 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve, comunque costituite, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di scioglimento della Cooperativa.

Art.15 (Quote Sociali)

Le quote dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della sottoscrizione.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore, né volontario, può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui all'art. 9, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di valore non inferiore ad Euro 25 (venticinque) ciascuna né superiore ai limiti di legge; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il cinquanta per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Art.15 bis (Disciplina normativa in materia di quote sociali)

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute o trasferite a terzi e/o soci con effetto verso

la Cooperativa.

Art.15 ter (Disposizioni normative in materia di azioni)

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui all'art.9, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso art.9.

L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Capitolo V

Esercizio sociale - Bilancio

Art.16 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo di amministrazione e del Collegio Sindacale, ove nominato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

L'organo di amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

Art.16 bis (Disposizioni in materia di esercizio sociale e bilancio)

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla

distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92;
- c) una quota all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art.9, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;
- f) una remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- g) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 17;
- h) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art.17 (Ristorno)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante rogazione diretta;
- b) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- c) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie);
- d) mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari,

previsti nello statuto e dalla legge.

Capitolo VI
Organi Sociali

Art.18 (Organi sociali)

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

il Collegio dei Sindaci (se nominato e nei casi previsti dalla legge) o il revisore contabile.

Sezione I - Assemblea

Art. 19 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

Unitamente all'affissione nei locali sociali, l'avviso di convocazione deve trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 16.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.20 (Assemblea Ordinaria dei soci)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- c) delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- d) provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, nominando quale tra essi ha la rappresentanza della società;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- f) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- g) provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- h) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile; può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
- i) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze

previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante

il rapporto mutualistico;

l) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

m) delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;

n) delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 6 ter;

o) delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 5 bis, lettera d);

p) delibera sul numero di partecipazioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari. L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.21 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C.

L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari.

Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti

e/o rappresentati, mentre l'Assemblea Straordinaria è

regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione o sulla scissione della cooperativa, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i tre/quinti dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 (dieci) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 (venti) dalla pubblicazione della delibera.

Art.23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' nella facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art.24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, volontario o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui

all'art.9, non hanno diritto di voto.

Ai soci finanziatori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque i voti loro attribuiti complessivamente non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio in caso di malattia, giustificato motivo o altro impedimento, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.25 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in caso di sua assenza o impedimento da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; anche il verbale redatto dal notaio deve essere iscritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Sezione II - Consiglio di amministrazione e Amministratore unico

Art.26 (Amministrazione)

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere rieletti.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto, ma in qualunque momento può essere revocato dall'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 III° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite prefissato, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.27 (Normativa del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi

anche fuori della sede o dei locali sociali, purchè in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario o utile il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Qualora il Presidente ne accerti la necessità, le adunanze possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore personalmente interessato o che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario, dandone piena prova per le copie e gli estratti.

Art. 28 (Poteri decisionali del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e l'attuazione dell'oggetto sociale; pertanto,

competete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a

titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i) nominare un comitato esecutivo, un direttore o un altro organo tecnico, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano

riservati all'Assemblea generale.

Art.29 (Delega dei poteri)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 C.C., comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544 C.C., comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

Art.30 (Rinuncia, decadenza, scadenza e sostituzione di uno o più amministratori)

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia del consigliere ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, in quanto viene sostituito dagli altri amministratori in carica, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ove nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Tale caso si configura anche nell'ipotesi di consiglieri decaduti o che comunque vengono a mancare.

Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, la rinuncia ha effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Art.31 (Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del

Consiglio di Amministrazione, a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente può inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Vice Presidente e all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli. Il Consiglio di Amministrazione può comunque conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della cooperativa, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.32 (Amministratore Unico)

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso.

Sezione III - Collegio sindacale revisore

Art.33 (Nomina e costituzione del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di eleggere un Collegio Sindacale o nominare un revisore.

Qualora eletto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, preferibilmente tra i non soci e tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea che ne determina altresì il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. C.C.).

Art.34 (Normativa del Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In tutti i casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 C.C. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.35 (Durata e funzioni del revisore contabile)

Ove l'assemblea non provveda alla elezione del collegio

sindacale, il controllo contabile verrà esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato del controllo contabile:

verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Capitolo VII

Clausola Conciliativa e Arbitrale

Art.36 (Controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Pesaro cui le parti si riportano. Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio

Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

Art.37 (Collegio arbitrale)

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie.

Il Collegio Arbitrale e/o l'Arbitro sono nominati a cura dell'Associazione di Rappresentanza a cui aderisce la Cooperativa. Tale Collegio provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio stesso.

Qualora la cooperativa non aderisse a nessuna Associazione di Rappresentanza o l'Associazione di Rappresentanza non provvedesse e qualora i soggetti e le procedure sopra designate non provvedessero o non funzionassero, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel

termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo

proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede nella provincia di Pesaro e Urbino.

Capitolo VIII

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Art.38 (Divieti)

Si riassumono i requisiti mutualistici, art. 26 D.L.C.P.S. 1577/47, agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto.

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci operatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Art.39 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 30 gennaio 1992.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: soci operatori, sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V.

Capitolo IX

Scioglimento e Liquidazione

Art.40 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

Capitolo X

Disposizioni generali

Art.41 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nella varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal precedente art. 28. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art.42 (Disposizioni finali)

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili e devono essere di fatto sempre osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

F/ti: Alessia Vagnini
Alessandra Giovannini
Morganti Rosella
Massimo Spinazzola

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.